



DG PEMAC

Prot. Uscita del 13/05/2014

Numero: **0010840**

Classifica:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il regolamento (CE) n. 302/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 500/2012, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

VISTO il regolamento (UE) n. 640/2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 11-20, a modifica della precedente n. 09-11, concernente il richiamato programma di documentazione delle catture di tonno rosso;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 13-07, a conferma della precedente n. 12-03, concernente il richiamato piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 13-17, a modifica della precedente n. 12-08, concernente un programma di documentazione elettronica delle catture di tonno rosso;

VISTO il regolamento (UE) n. 43/2014 che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali;

VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2014, recante, per l'annualità 2014, i criteri di ripartizione del contingente di cattura del tonno rosso, come assegnato all'Italia in virtù del predetto regolamento (UE) n. 43/2014;

VISTE le disposizioni applicative adottate da questa Amministrazione per le precedenti campagne di pesca del tonno rosso, relative alle annualità 2012 e 2013;

VISTA la nota n. Ares(2010)650508 del 01 ottobre 2010, con la quale la Commissione Europea ha reso noto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, paragrafo 2, del Trattato UE, le raccomandazioni adottate nell'ambito di organizzazioni internazionali sono, pur in assenza di specifici atti esecutivi adottati dall'UE, comunque vincolanti per gli Stati Membri che, pertanto, sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle predette raccomandazioni, fino a quando non siano "trasposte" in apposita regolamentazione comunitaria;

8



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

RITENUTO, pertanto, in ossequio al richiamato articolo 216, paragrafo 2, del Trattato UE, di dover procedere, nelle more di apposita trasposizione comunitaria, all'emanazione di disposizioni applicative *ad hoc* che, a decorrere dalla corrente campagna di pesca del tonno rosso, diano attuazione immediata alle richiamate raccomandazioni ICCAT n. 13-07 e n. 13-17;

DECRETA

Articolo unico

In ossequio alle disposizioni comunitarie ed internazionali, in premessa citate, sono approvate, per la campagna di pesca 2014, le unite "*Disposizioni applicative*" che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Considerata l'urgenza, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, nonché affisso all'albo delle locali Autorità Marittime.

Roma, li 13 MAG. 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Rigillo

CAMPAGNA DI PESCA DEL TONNO ROSSO – ANNO 2014

Disposizioni applicative

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

La campagna di pesca del tonno rosso, per l'annualità 2014, è disciplinata dalle disposizioni della Raccomandazione ICCAT n.13-07, approvata al termine dei lavori del 23° Meeting ordinario della medesima Commissione Internazionale (Cape Town, 18-25 novembre 2013).

Le richiamate misure internazionali (che hanno radicalmente confermato il previgente regime di cui alla Raccomandazione ICCAT n.12-03), pur non essendo ancora stata recepita da apposito Regolamento comunitario, sono, in ogni caso, vincolanti per tutti gli Stati Membri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, paragrafo 2, del Trattato UE.

Analogamente, restano ancora pienamente vigenti tutte le disposizioni del Regolamento CE n.302/2009, come modificato dal successivo Regolamento UE n.500/2012, che non sono in contrasto con le richiamate norme internazionali.

Gli obblighi in materia di compilazione, presentazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (BCD) rimangono disciplinati dal Regolamento UE n.640/2010 e dalla Raccomandazione ICCAT n.11-20, nonché, a decorrere dalla metà del prossimo mese di maggio, anche, dall'ulteriore nuova Raccomandazione ICCAT n.13-17 (eBCD), sempre adottata nell'ambito dei lavori del citato Meeting.

2. CONTINGENTE NAZIONALE E QUOTE INDIVIDUALI DI CATTURA

Come noto, il contingente di cattura assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2013, con Regolamento UE n.43/2014, è risultato pari a complessive 1.950,42 tonnellate.

Con D.M. 8 maggio 2014 (ALL. 1), per il quale è in corso l'iter di pubblicazione sulla G.U.R.I., questa Amministrazione ha provveduto alla ripartizione del citato quantitativo tra i vari sistemi di pesca autorizzati.

In allegato al medesimo provvedimento, sono riportati gli elenchi delle unità da pesca rispettivamente autorizzate con il sistema circuizione (con indicazione delle relative quote individuali di cattura) e con il sistema palangaro (con indicazione delle relative quote individuali di cattura), nonché delle tonnare fisse autorizzate e dei porti designati per le operazioni di sbarco e/o trasbordo.

3. DISPOSIZIONI APPLICATIVE

3.1 Periodi di pesca

Sono confermati i seguenti periodi in cui è consentita la pesca del tonno rosso:

- a. sistema palangaro (unità di L.f.t. \leq 24 metri) = dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- b. sistema tonnara fissa = dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- c. pesca sportiva e/o ricreativa = dal 16 giugno 2014 al 14 ottobre 2014.

Come riportato nell'Allegato ID al richiamato Regolamento UE n.43/2014, per il sistema circuizione, risulta, altresì, confermato il seguente periodo di pesca: dal 26 maggio 2014 al 24 giugno 2014, rimanendo, altresì, confermata l'impossibilità di prolungare, fino ad un massimo di 5 giorni, tale periodo, qualora nel corso del medesimo vengano perse giornate di pesca a causa di condizioni meteo-marine particolarmente avverse.

Ai sensi e per gli affetti di quanto stabilito dagli articoli 34 e seguenti del Regolamento CE n.1224/2009, in caso di raggiungimento e/o esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello assegnato a ciascun sistema di pesca, nonché delle quote individuali di cattura, questa Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, con apposito provvedimento, l'interruzione immediata della relativa attività di pesca anche con anticipo rispetto alle previste date di chiusura.

3.2 Impiego di aeromobili

Resta confermato il divieto assoluto di utilizzare velivoli per la ricerca e la localizzazione dei banchi di tonno rosso.

3.3 Taglia minima di cattura

La taglia minima di cattura, per qualsiasi sistema di pesca, è confermata in 30 chilogrammi di peso o 115 centimetri di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda), con le seguenti deroghe e/o eccezioni:

- a. 8 chilogrammi di peso o 75 centimetri di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar Adriatico ai fini dell'allevamento;
- b. tra 8 e 30 chilogrammi di peso oppure tra 75 e 115 centimetri di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalla tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso.

Le catture accidentali di cui al punto b. sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numero di esemplari.

Alle medesime catture, che vengono imputate al contingente nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo.

3.4 Catture accessorie

Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture, calcolato:

- a. in base al peso e/o al numero, con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (ALL. 2);

b. in base al solo peso, con riguardo a tutte le altre specie ittiche.

Resta, altresì, confermato, il limite massimo annuale di 750 chilogrammi, così come, a suo tempo, stabilito, dall'articolo 4 del D.M. 27 luglio 2000.

Alle catture accessorie, anch'esse da imputarsi al contingente nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo, mentre non trovano applicazione le richiamate deroghe e/o eccezioni in materia di taglia minima.

Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente (indiviso) normalmente destinato alla copertura delle catture accessorie, questa Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, con apposito provvedimento, l'interruzione immediata, consentendo il solo rigetto in mare di esemplari ancora vivi di tonno rosso. Gli esemplari morti, invece, dovranno essere obbligatoriamente sbarcati (secondo le regole previste), con conseguente azione sanzionatoria nei confronti del soggetto interessato.

Ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, sono tassativamente vietate le catture accessorie di tonno rosso mediante l'impiego di "reti da posta fisse" e "reti ferrettare".

3.5 Operazioni di pesca congiunta (JFO)

In base al paragrafo 20 della Raccomandazione ICCAT n.13-07, anche per la campagna di pesca 2014, le operazioni di pesca congiunta sono consentite solo tra unità armate con il sistema circuizione, battenti bandiera della stessa Parte Contraente dell'ICCAT.

Rimane, dunque, confermato che le "circuizioni" italiane potranno effettuare tali operazioni esclusivamente tra di loro e/o con analoghi pescherecci battenti bandiera di altro Stato Membro dell'UE.

Le relative richieste di autorizzazione, da redigersi secondo il format in allegato (ALL. 3), devono pervenire, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni.

3.6 Compilazione e presentazione del log-book

Fermi restando gli obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di registrazione e trasmissione elettronica del giornale di pesca (e/log-book), il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca.

Pertanto, i comandanti delle unità da pesca autorizzate alla cattura del tonno rosso continueranno ad effettuare la compilazione cartacea del log-book, utilizzando il modello in allegato (ALL. 4).

In particolare, il log-book deve essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, riempiendo una riga per giorno, anche se in navigazione nonché in caso di catture zero.

In caso d'ispezione a bordo, in mare o in porto, il log-book deve essere compilato contestualmente e controfirmato dal personale ispettivo.

Entro e non oltre 48 ore dall'arrivo in porto (a prescindere dall'effettuazione di operazioni di sbarco/trasbordo, per le quali è obbligatorio l'utilizzo di uno dei porti designati di cui all'elenco in allegato 1), il comandante (o suo mandatario) deve presentare il/i pertinente/i log-sheet/s alla locale Autorità Marittima.

Quest'ultima, acquisita la suddetta documentazione, ne provvede all'immediato inoltro, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale.

Le informazioni minime obbligatorie da riportare nel log-book sono indicate nell'Annesso 2 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.13-07 (ALL. 5).

3.7 Comunicazione delle catture

I comandanti delle unità da pesca, autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema circuizione, nonché i titolari delle tonnare fisse autorizzate devono trasmettere a questa Direzione generale, via fax e/o e-mail, una comunicazione giornaliera di cattura, utilizzando il format in allegato (ALL. 6).

Analogamente, i comandanti delle unità da pesca, autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema palangaro (unità di L.f.t. \leq 24 metri) devono trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, una comunicazione settimanale di cattura, al più tardi, entro e non oltre le ore 12.00 del martedì successivo alla settimana di riferimento, utilizzando il format in allegato (ALL. 7).

Le predette dichiarazioni di cattura devono essere compilate e trasmesse anche in caso di catture zero.

Restano, altresì, fermi gli obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di cattura.

3.8 Operazioni di sbarco

Fermi restando gli obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di sbarco, il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca.

Pertanto, i comandanti (o loro mandatari) delle navi da pesca che intendono sbarcare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria), in uno dei porti designati di cui all'elenco in allegato 1, continueranno a darne notifica preventiva alla locale Autorità Marittima, almeno 4 ore prima dell'ora prevista di arrivo, utilizzando il format cartaceo in allegato (ALL. 8).

La predetta Autorità Marittima provvede a registrare tutti i preavvisi di sbarco ricevuti, ad effettuare la prevista attività di vigilanza e controllo sulle operazioni di sbarco ed, entro e non oltre 48 ore dalla conclusione delle stesse, a trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, un apposito rapporto circostanziato.

Entro e non oltre il medesimo termine (48 ore dalla conclusione delle operazioni di sbarco), i soggetti interessati (comandanti o loro mandatarî) devono presentare alla stessa Autorità Marittima la dichiarazione di sbarco, così come riportata in calce al pertinente log-sheet.

Tale dichiarazione viene trasmessa a questa Direzione Generale unitamente al citato rapporto circostanziato.

Tutte le catture sbarcate devono essere pesate e non stimate.

3.9 Operazioni di trasbordo

Fermi restando gli obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di trasbordo, il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca.

Pertanto, i comandanti (o loro mandatarî) delle navi da pesca che intendono trasbordare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria), in uno dei porti designati di cui all'elenco in allegato 1, continueranno a darne notifica preventiva alla locale Autorità Marittima, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo, utilizzando il format cartaceo in allegato 8.

La predetta Autorità Marittima provvede a registrare tutti i preavvisi di trasbordo ricevuti, trasmettendoli, senza ritardo, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale che, a sua volta, provvede a comunicare (ai soggetti interessati ed alla stessa Autorità Marittima), la relativa autorizzazione.

La stessa Autorità Marittima provvede, quindi, ad effettuare la prevista attività di vigilanza e controllo sulle operazioni di trasbordo ed, entro e non oltre 48 ore dalla conclusione delle stesse, a trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, un apposito rapporto circostanziato.

Entro e non oltre il medesimo termine (48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo), i soggetti interessati (comandanti, o loro mandatarî) devono presentare alla stessa Autorità Marittima la dichiarazione di trasbordo, così come riportata in calce al pertinente log-sheet, nonché la dichiarazione di trasbordo ICCAT (ALL. 9) (consegnando copia di quest'ultima anche al comandante dell'unità ricevente).

Tali dichiarazioni vengono trasmesse a questa Direzione Generale unitamente al citato rapporto circostanziato.

Restano vietate le operazioni di trasbordo in mare.

3.10 Operazioni di trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 2, lettera h) del Regolamento CE n.302/2009 (come modificato dal Regolamento UE n.500/2012) e del paragrafo 2, lettera h), della Raccomandazione ICCAT n.13-07, per operazione di trasferimento, si intende qualsiasi trasferimento di:

- a. tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura ad una gabbia di trasporto;

- b. tonno rosso vivo da una gabbia di trasporto ad un'altra gabbia di trasporto;
- c. gabbia con tonno rosso da un rimorchiatore ad altro rimorchiatore;
- d. tonno rosso vivo da un impianto di allevamento/ingrasso ad altro impianto di allevamento/ingrasso (tramite gabbia di trasporto);
- e. tonno rosso vivo da una tonnara fissa ad una gabbia di trasporto;
- f. tonno rosso da un impianto di allevamento/ingrasso o da una tonnara fissa ad una nave officina e/o nave da trasporto.

A seconda dei predetti casi, i soggetti, di volta in volta, interessati (comandante dell'unità da pesca che ha effettuato le catture, comandante del rimorchiatore, titolare dell'azienda d'ingrasso, titolare della tonnara fissa), o loro mandatari, prima di ogni operazione di trasferimento, devono darne notifica preventiva, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale, utilizzando il format in allegato 8.

Entro e non oltre 48 ore dalla ricezione del predetto preavviso, questa Direzione Generale, accertata l'insussistenza di cause ostative, procede al rilascio, via fax e/o e-mail, della relativa autorizzazione, notificando il previsto codice alfa-numericoidentificativo, unitamente a quello della pertinente dichiarazione di trasferimento ICCAT (ALL. 10).

Al termine delle operazioni di trasferimento, i predetti soggetti, provvedono, senza ritardo, alla compilazione della suddetta dichiarazione, consegnandone l'originale alla parte ricevente (di modo che lo stesso accompagni qualsiasi trasferimento successivo, fino alla destinazione finale) e conservandone copia da trasmettere, via fax e/o e-mail, anche a questa Direzione Generale.

I dati salienti delle operazioni di trasferimento devono essere annotati sul registro giornaliero di pesca e/o giornale di bordo, secondo le modalità di cui all'Annesso 2 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.13-07 (ALL. 5).

Tutte le operazioni di trasferimento avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT e/o nazionale, a seconda dei casi) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalità di cui all'Annesso 9 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.13-07 (ALL. 11).

Qualora, invece, si accerti la sussistenza di motivi ostativi (ed in particolare, delle circostanze di cui al paragrafo 78 della Raccomandazione ICCAT n.13-07), questa Direzione Generale procede ad esplicitare, via fax e/o e-mail, il relativo diniego ad effettuare l'operazione di trasferimento, notificando il previsto codice alfa-numericoidentificativo, unitamente all'ordine di rilascio immediato, in mare, degli esemplari (vivi) di tonno rosso.

Tutte le operazioni di rilascio in mare avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT e/o nazionale, a seconda dei casi) e devono essere riprese/monitorate con

videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalità di cui in allegato. Le modalità operative di rilascio in mare sono, di volta in volta, concordate con questa Direzione Generale.

3.11 Operazioni di messa in gabbia

Ai sensi del paragrafo 2, lettera j), della Raccomandazione ICCAT n.13-07, per operazione di messa in gabbia, si intende qualsiasi trasferimento di tonno rosso da una gabbia di trasporto o da una tonnara fissa ad una gabbie di allevamento/ingrasso.

Rimane, pertanto, confermata, l'impossibilità di utilizzare gabbie mobili trasportate dal rimorchiatore per poi essere direttamente fissate alle relative strutture dell'impianto di allevamento/ingrasso.

I titolari degli impianti di allevamento/ingrasso (o loro mandatari), prima di ogni operazione di messa in gabbia, devono darne notifica preventiva, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale, nonché all'Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade l'impianto, utilizzando il format in allegato 8.

Entro e non oltre 48 ore dalla ricezione del predetto preavviso, questa Direzione Generale, accertata l'insussistenza di cause ostative, procede al rilascio, via fax e/o e-mail, della relativa autorizzazione, notificando il previsto codice alfa-numericamente identificativo e dandone informazione alla stessa Autorità Marittima.

Tutte le operazioni di messa in gabbia avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalità di cui all'allegato 11.

Entro e non oltre 72 ore dal termine delle operazioni di messa in gabbia, i predetti soggetti, provvedono alla compilazione della dichiarazione di messa in gabbia (una per ogni nave che ha effettuato le catture conferite nell'impianto) di cui alla Raccomandazione ICCAT n.06-07 (ALL. 12), consegnandone copia alla stessa Autorità Marittima.

Entro e non oltre 7 giorni dal termine delle operazioni di messa in gabbia, gli stessi soggetti, provvedono alla compilazione del rapporto di messa in gabbia – convalidato dall'osservatore (regionale ICCAT) e contenente tutte le informazioni riportate sulle singole dichiarazioni (ed allegandovi le medesime) –, trasmettendone copia, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale.

Qualora, invece, si accerti la sussistenza di motivi ostativi (ed in particolare, delle circostanze di cui al paragrafo 85 della Raccomandazione ICCAT n.13-07), questa Direzione Generale procede ad esplicitare, via fax e/o e-mail, il relativo diniego ad effettuare l'operazione di messa in gabbia, notificando il connesso ordine di rilascio, in mare, degli esemplari (vivi) di tonno rosso (e dandone informazione alla stessa Autorità Marittima).

Tutte le operazioni di rilascio in mare devono:

- a. concludersi entro e non oltre 48 ore dall'arrivo dell'osservatore (regionale ICCAT);

- b. avvenire sotto la supervisione dello stesso e dell'Autorità Marittima interessata;
- c. essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea.

Le modalità operative di rilascio in mare sono, di volta in volta, concordate con questa Direzione Generale

Salvo casi di forza maggiore, debitamente comprovati e, di volta in volta, valutati da questa Amministrazione, le operazioni di messa in gabbia autorizzate devono concludersi entro e non oltre il 15 agosto 2014.

3.12 Operazioni di prelevamento

Il periodo e le modalità di svolgimento delle operazioni di prelevamento (mattanza) da impianti di allevamento/ingrasso e da tonnare fisse devono essere preventivamente concordate con l'Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade l'impianto o la tonnara, affinché la stessa possa adottare gli opportuni provvedimenti anche e soprattutto ai fini della sicurezza marittima, nonché assicurare la prevista attività di vigilanza e controllo.

Si rammenta che, per le singole operazioni di trasferimento degli esemplari (morti) da un impianto di allevamento/ingrasso o da una tonnara ad una nave officina e/o nave da trasporto, valgono le disposizioni di cui al precedente sotto-paragrafo 3.10.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 3 del Regolamento UE n.640/2010, e del paragrafo 7 della Raccomandazione ICCAT n.11-20:

- a. le operazioni di prelievo da impianti di allevamento/ingrasso devono essere ultimate, entro e non oltre, il 31 dicembre 2014;
- b. sono consentite ulteriori operazioni di prelievo, oltre la suddetta data, purché terminino entro e non oltre il 15 maggio 2015;
- c. entro e non oltre 7 giorni da uno dei suddetti termini, qualora vi siano rimanenze di esemplari nelle gabbie, il titolare dell'impianto (o suo mandatario) provvede alla compilazione della dichiarazione di riporto annuale (ALL. 13), consegnandone copia alla predetta Autorità Marittima e trasmettendola, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale;
- d. gli esemplari oggetto del riporto devono essere sistemati in gabbie separate, suddivise ed identificate in base all'anno di cattura.

3.13 Sistema di controllo satellitare (VMS)

Le unità soggette agli obblighi in materia di controllo satellitare (e/o Blue-Box) sono:

- a. tutti i pescherecci di L.f.t \geq 15 metri;
- b. tutti i rimorchiatori, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto.

La trasmissione dei dati VMS, da parte dei pescherecci di cui al punto a., deve essere iniziata almeno 15 giorni prima dell'inizio della stagione di pesca e deve continuare per almeno 15 giorni dopo la chiusura della stessa.

In caso di sosta in porto, l'eventuale spegnimento dell'apparato deve essere, senza ritardo, comunicato alla locale Autorità Marittima, così come la successiva riaccensione, prima della partenza.

3.14 BFT Other Vessel

Alle unità autorizzate da questa Direzione Generale ad essere inserite nell'elenco ICCAT dei c.d. BFT Other Vessel è consentito, unicamente, lo svolgimento di una delle seguenti attività:

- a. appoggio/supporto ad impianti d'ingrasso/allevamento e/o tonnare fisse (alimentazione degli esemplari di tonno rosso, durante il periodo d'ingrasso/allevamento; trasporto del tonno rosso morto, non trasformato, da una gabbia o tonnara fissa ad un porto designato e/o nave officina);
- b. appoggio/supporto a gabbie rimorchiate/trainate;
- c. rimorchio/traino di gabbie;
- d. attività di appoggio/supporto alle unità autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema circuizione, solo per casi di forza maggiore, strettamente connessi a motivazioni di sicurezza della navigazione ovvero condizioni meteo-marine particolarmente avverse.

Per le unità impiegate nelle attività di cui ai punti a. e b., vige l'obbligo d'implementazione del sistema di controllo satellitare (VMS) e/o Blue-Box, solo se di L.f.t. \geq 15 metri.

Per le unità impiegate nell'attività di cui ai punti c. e d., vige l'obbligo d'implementazione del sistema di controllo satellitare (VMS) e/o Blue-Box, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto.

Per le sole unità impiegate nell'attività di cui al punto c., vige, altresì, l'obbligo della presenza a bordo di un osservatore nazionale, sulle cui modalità, procedure e spese di mobilitazione/impiego, seguirà apposito provvedimento di questa Direzione Generale.

Per tutte le unità inserite nell'elenco in questione, vige l'obbligo di sbarco preventivo di tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo, alla presenza di personale della locale Autorità marittima (che dovrà redigere apposito verbale e trasmetterne copia, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale).

4. DOCUMENTI DI TRACCIABILITA' E COMMERCIALIZZAZIONE

4.1 Documento di cattura del tonno rosso (BCD)

Il Documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document) è il documento con il quale viene ricostruita e garantita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione.

Le modalità di compilazione e validazione del relativo modello (ALL. 14) continueranno ad essere disciplinate dal combinato disposto del richiamato Regolamento UE n.640/2010 e della richiamata Raccomandazione ICCAT n.11-20.

In particolare, si evidenzia quanto segue:

- a. i dati relativi alla cattura vanno inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 2 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, all'atto dell'arrivo in un porto designato per effettuare operazioni di sbarco/trasbordo;
- b. i dati relativi al trasbordo, in un porto designato, vanno inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 5 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, al termine delle relative operazioni;
- c. se, gli esemplari sbarcati/trasbordati in un porto designato, vengono commercializzati, i relativi dati vanno inseriti, dal venditore/esportatore, nella parte 8 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta dal medesimo soggetto;
- d. se, gli esemplari catturati vengono trasferiti in gabbie rimorchiate, i relativi dati vanno inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 4 del BCD. In questo caso, al termine delle operazioni, copia del documento deve essere trasmessa, via fax e/o e-mail a questa Direzione Generale che, dopo aver provveduto alla validazione dei dati relativi alle catture (parte 2 del BCD), ritrasmetterà, stesso mezzo, il documento debitamente validato, affinché copia dello stesso sia consegnata dal comandante del peschereccio al comandante del rimorchiatore (che lo conserverà fino alla destinazione finale);
- e. i dati relativi alla messa in gabbia vanno inseriti, dal titolare dell'impianto di allevamento/ingrasso, nella parte 6 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, al termine delle relative operazioni;
- f. i dati relativi al prelevamento (mattanza) degli esemplari ingabbiati e quelli relativi alla successiva commercializzazione dei medesimi vanno inseriti, dal titolare dell'impianto di allevamento/ingrasso o tonnara fissa, rispettivamente nelle parti 7 ed 8 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, al termine delle relative operazioni.

I soggetti autorizzati (ALL. 15) alla validazione dei BCD's si attengono scrupolosamente alle vigenti procedure come rispettivamente definite dalla Circolare n.582, in data 21 dicembre 2012, di questa Direzione Generale e dalla Circolare n.22786, in data 13 marzo 2013, del Centro Controllo Nazionale Pesca, entrambe già richiamate nella Circolare n.47453, in data 18 dicembre 2013, di questa Direzione Generale.

Con riguardo specifico alla registrazione di esemplari morti di tonno rosso che dovessero essere eventualmente trasferiti, in mare, a bordo di una nave ausiliaria, uno *split* del BCD originario, con la parte 8 debitamente compilata, deve essere rilasciato al comandante della

menzionata unità, accompagnato da una copia del richiamato BCD e della dichiarazione di trasferimento ICCAT.

4.2 Documento doganale comunitario (T2M) – Reg. CE n.2554/1993

Il documento T2M ha lo scopo di giustificare l'origine del prodotto comunitario fresco e lavorato quando viene introdotto nel territorio doganale comunitario.

Esso è riunito in un blocchetto di formulari rilasciato dalle Autorità Doganali del porto di registrazione o di armamento delle imbarcazioni ed è richiesto quando l'imbarcazione, che ha effettuato la cattura, trasporta il pescato in uno Stato Membro diverso da quello di bandiera, ovvero quando vi è l'introduzione nel territorio comunitario da un Paese Terzo, tramite un'imbarcazione comunitaria, oppure quando viene direttamente importato da un Paese Terzo. Nel caso in cui vi sia uno sbarco in un altro Stato Membro o al di fuori del territorio comunitario, il comandante del peschereccio compila i riquadri 4, 5 e 8 dell'originale e della copia di uno dei formulari del blocchetto.

4.3 Note di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico – D.M. 10 novembre 2011 e D.D. n.155 del 28 dicembre 2011

Per la trattazione delle procedure connesse alla compilazione e trasmissione delle note di vendita e/o delle dichiarazioni di assunzione in carico, si rimanda a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale.

5. PESCA SPORTIVA/RICREATIVA

Con riguardo alle procedure di rilascio ed al periodo di validità dei relativi nulla-osta, restano pienamente vigenti le disposizioni di cui alla Circolare n.12780 del 15 giugno 2010, con l'unica precisazione che le predette autorizzazioni potranno interessare solo ed esclusivamente unità da diporto di bandiera/nazionalità italiana.

Relativamente al regime sanzionatorio, si precisa, altresì che la norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 11, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.4/2012 (che, come noto, ha abrogato la Legge n.963/1965 e ss.mm.ii.).

6. REGIME SANZIONATORIO

Alle violazioni di cui alle presenti Disposizioni si applica, a seconda dei casi, il regime sanzionatorio di cui ai pertinenti articoli del D.Lgs. n.4/2012.

7. PUNTI DI CONTATTO

- a. recapiti telefonici ufficio: 0646652839 – 0646652838 – 0646652843 (lunedì – venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00);
- b. recapito fax ufficio: 0646652899 (lunedì – venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00);

- c. recapiti mobili, tutti i giorni, dal 25 maggio al 25 giugno 2014 (dalle ore 8.00 alle ore 21.00):
3346936403 (dott. Fabio CONTE)
3346863043 (C.te Vittorio GIOVANNONE)
3935373568 (Sgt. Alfredo LANZA);
- d. indirizzi e-mail: f.conte@mpaaf.gov.it – v.giovannone@mpaaf.gov.it – a.lanza@mpaaf.gov.it.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105, recante "Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica al regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

CONSIDERATO che, al termine dei lavori della 23^a sessione ordinaria dell'ICCAT, le Parti Contraenti hanno adottato la nuova raccomandazione ICCAT n. 13-07 con la quale sono state integralmente confermate le misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 12-03, ivi compresa l'invarianza, a valere sulla campagna di pesca 2014, del totale ammissibile di cattura (TAC) della specie tonno rosso;

VISTO il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio del 20 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 24/1 del 28 gennaio 2014 con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualità 2014, attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.950,42 tonnellate, nonché un numero di 12 imbarcazioni autorizzate per la pesca con il sistema "circuizione (PS)" ed un numero di 30 imbarcazioni autorizzate per la pesca con il sistema "palangaro (LL)";

CONSIDERATO che il suddetto massimale di 1.950,42 tonnellate, unitamente alla consistenza numerica delle richiamate flotte autorizzate, non hanno subito alcuna modificazione rispetto a quelli riconosciuti all'Italia nella precedente annualità 2013;

CONSIDERATO che la richiamata invarianza del contingente di cattura e delle flotte autorizzate consente, per la sola campagna 2014, di mantenere inalterate – rispetto alla precedente annualità 2013 – le percentuali di allocazione, tra i diversi sistemi professionali di pesca, del medesimo contingente di cattura, fatti, salvi, in ogni caso, i parametri di redditività e sostenibilità economica, così come individuati dal Comitato Scientifico dell'ICCAT;

CONSIDERATO che la Commissione Europea non ha sollevato alcuna eccezione in merito ai contenuti della versione provvisoria del Piano annuale di pesca, così come redatta e trasmessa (con nota n. 2862 del 29 gennaio 2014) da questa Amministrazione, ai sensi e per gli effetti

R

V
J



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 500/2012;

CONSIDERATA, altresì, in ragione di quanto verificatosi nella precedente annualità 2013, la necessità di incrementare, per la campagna 2014, il livello del contingente cosiddetto indiviso (UNCL), onde assicurare, in ossequio alla vigente normativa internazionale ed europea, una più adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (by-catch), nonché di possibili sforamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo al sistema "palangaro (LL)";

RITENUTO, in ossequio al combinato disposto dell'articolo 22 del citato regolamento (UE) n. 43/2014 e del paragrafo 14 della citata Raccomandazione ICCAT n. 13-07, di dover assegnare, per la campagna 2014, un specifico contingente per gli scopi della pesca sportiva e/o ricreativa, seppur in misura ridotta, rispetto alla precedente annualità 2013, onde poter procedere al richiamato incremento proporzionale della quota cosiddetta indivisa (UNCL);

RITENUTO opportuno evidenziare che la quota individuale minima di cui devono disporre le unità da autorizzare alla pesca del tonno rosso con il sistema "circuizione (PS)", per l'annualità 2014, non può, in ogni caso, risultare inferiore ai richiamati parametri di sostenibilità economica, ambientale e sociale, così come individuati dal Comitato Scientifico dell'ICCAT;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere ad un'adeguata ripartizione del totale ammissibile di cattura (TAC) attribuito all'Italia con il predetto regolamento (UE) n. 43/2014, tra i diversi sistemi professionali di pesca autorizzati, tenendo conto del numero di unità autorizzate per ciascuno di essi al fine di conseguire e mantenere adeguati livelli di sostenibilità economica e di redditività;

RITENUTO necessario suddividere, anche per la campagna di pesca 2014, il contingente di cattura destinato al sistema "palangaro (LL)" in quote individuali di cattura, onde assicurare un più efficace monitoraggio sull'andamento effettivo delle catture ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati al recupero di eventuali eccessi di pesca;

RITENUTO necessario determinare, anche per la campagna di pesca 2014, il numero delle tonnare fisse autorizzate in conformità ai medesimi criteri adottati, nel corso delle precedenti annualità 2012 e 2013;

CONSIDERATA l'opportunità di valorizzare la continuità dell'esercizio dell'attività di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalità alla base del sistema di contingentamento;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere alla ripartizione del contingente complessivo assegnato all'Italia tra diversi sistemi di pesca stanti le scadenze fissate dalla normativa comunitaria e la necessità di consentire il formale avvio della campagna 2014;

2

4



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETA

Articolo unico

1. Il contingente complessivo, pari a 1.950,42 tonnellate, assegnato dall'Unione Europea all'Italia, per la campagna di pesca 2014, è ripartito tra i sistemi di pesca come segue:

SISTEMA	%	Tonnellate
Circuizione (PS)	74,406	1.451,23
Palangaro (LL)	13,587	265,00
Tonnara fissa (TRAP)	8,460	165,00
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)	0,512	10,00
Quota non divisa (UNCL)	3,035	59,19

2. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2014, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema "circuizione (PS)", sono indicate nell'allegato A del presente decreto e sono state calcolate sulla base di quelle inizialmente attribuite nel 2013, modificate e/o modificabili in ragione di eventuali variazioni debitamente comunicate alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura di questo Ministero (di seguito, Direzione Generale).

3. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2014, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)", sono indicate nell'allegato B del presente decreto e sono state calcolate sulla base di quelle attribuite nel 2013, modificate e/o modificabili in ragione di eventuali variazioni debitamente comunicate alla Direzione Generale.

In funzione dell'effettivo andamento delle catture, ricorrendone i presupposti di cui alla pertinente normativa internazionale e comunitaria in premessa citata, con successivo/i provvedimento/i della Direzione Generale, le predette quote individuali potranno essere incrementate, a valere sulla disponibilità residua della quota indivisa (UNCL), come individuata al precedente comma 1.

I suddetti eventuali incrementi potranno essere determinati in misura tale da consentire, laddove possibile, il raggiungimento di un limite massimo pari a 5 tonnellate, per le imbarcazioni la cui quota individuale risulti inferiore a tale soglia, ovvero la copertura del 10% di eventuali quantitativi in eccesso che dovessero maturare rispetto all'ultima battuta di pesca, per le imbarcazioni la cui quota individuale risulti superiore al citato massimale di 5 tonnellate.

4. Sono ammesse a partecipare alla campagna di pesca 2014 le 3 (tre) tonnare fisse di cui alla graduatoria in allegato C, le cui percentuali di cattura, maturate nel corso dell'ultimo triennio (2011-2013), hanno evidenziato valori positivi, per almeno 2 (due) annualità.

Le tonnare fisse posizionate al quarto, quinto e sesto posto della predetta graduatoria, qualora i rispettivi titolari ne facciano espressa richiesta alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura di questo Ministero, possono essere autorizzate ad operare per finalità di natura esclusivamente turistica, con l'obbligo di liberare, senza ritardo ed alla

Q

u
B



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

presenza di personale della locale Autorità Marittima (che, quindi, deve essere tempestivamente informata), gli esemplari di tonno rosso che dovessero essere “accidentalmente” catturati, relativamente ai quali, pertanto, è vietata qualsiasi attività di sfruttamento commerciale.

Per tale sistema, il contingente di cattura rimane indiviso senza attribuzione di quote individuali di cattura.

5. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla “pesca sportiva/ricreativa (SPOR)”, come individuato al precedente comma 1, le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l’esercizio dell’attività, solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica “*catch-release*”, fino al 31 dicembre 2014.
6. Il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4 è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali in materia di pesca del tonno rosso.
7. E’ fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, indicati nell’allegato D del presente decreto.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li

IL MINISTRO






Allegato A

<u>TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2014</u>					
<i>SISTEMA CIRCUZIONE (PS)</i>					
N. Permesso di pesca speciale	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	QUOTA 2013 (TONNELLATE)	QUOTA 2014 (TONNELLATE)
ITA01/CIR/2014	ITA000026549	00NA02104M	MARIA GRAZIA	233,135	233,135
ITA02/CIR/2014	ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO	133,087	133,087
ITA03/CIR/2014	ITA000024580	00PE00130M	ANGELO CATANIA	127,162	127,162
ITA04/CIR/2014	ITA000026649	00NA02115M	LUCIA MADRE	122,774	122,774
ITA05/CIR/2014	ITA000026364	00CT00255M	MICHELANGELO	120,065	120,065
ITA06/CIR/2014	ITA000026063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA	119,342	119,342
ITA07/CIR/2014	ITA000025543	00CT00253M	ATLANTE	118,891	118,891
ITA08/CIR/2014	ITA000013794	00SA00066M	SPARVIERO UNO	115,555	115,555
ITA09/CIR/2014	ITA000008914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA	108,672	108,672
ITA10/CIR/2014	ITA000025551	00PC00622M	GIUSEPPE PADRE SECONDO	100,937	100,937
ITA11/CIR/2014	ITA000026347	00NA02095M	ANGELA MADRE	77,173	77,173
ITA12/CIR/2014	ITA000013581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA	74,437	74,437

2

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2014*SISTEMA PALANGARO (LL)*

N. Permesso di pesca speciale	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	QUOTA 2013 (TONNELLATE)	QUOTA 2014 (TONNELLATE)
ITA01/PAL/2014	ITA000026937	01TP01271	MARIA	37,043	28,543
ITA02/PAL/2014	ITA000003447	00VM00628	NETTUNO	23,339	23,339
ITA03/PAL/2014	ITA000019474	05CA00203	SAMPEI	21,225	21,225
ITA04/PAL/2014	ITA000028046	00PA01358M	MARIO LC	19,947	28,447
ITA05/PAL/2014	ITA000016193	01TP01138	EMANUEL	12,395	12,395
ITA06/PAL/2014	ITA000016212	01TP01160	DELIA ASSUNTA	11,368	11,368
ITA07/PAL/2014	ITA000027163	00CT00263M	RED FISH	10,557	10,557
ITA08/PAL/2014	ITA000016118	01TP00961	PRINCIPE RINALDO	9,900	9,900
ITA09/PAL/2014	ITA000016157	01TP01087	I TREDICI	9,412	9,412
ITA10/PAL/2014	ITA000016103	01TP00787	ENZA PAOLA	9,230	9,230
ITA11/PAL/2014	ITA000027130	00CT00283M	VITTORIA PRIMA	7,951	7,951
ITA12/PAL/2014	ITA000016130	01TP01014	LEONARDO PADRE	7,597	7,597
ITA13/PAL/2014	ITA000016202	01TP01150	NUOVO BIAGIO PADRE	7,586	7,586
ITA14/PAL/2014	ITA000016161	01TP01092	NUOVA STELLA DEL MARE	7,521	7,521
ITA15/PAL/2014	ITA000025282	14ME00609	ODISSEA II	6,737	6,737
ITA16/PAL/2014	ITA000019388	01PS00677	TARTAN	7,057	7,057
ITA17/PAL/2014	ITA000027451	01TP01267	MARIA MADRE	6,593	6,593
ITA18/PAL/2014	ITA000018697	01TP01194	ALFIERE	5,965	5,965
ITA19/PAL/2014	ITA000003354	01TP01265	STELLA DEL MARE II	5,964	5,964
ITA20/PAL/2014	ITA000025285	01TP01261	MOBY DICK	5,566	5,566
ITA21/PAL/2014	ITA000018101	01TP01269	DELFINO II	5,436	5,436
ITA22/PAL/2014	ITA000026829	02CT00424	ESMERALDA	4,420	4,420
ITA23/PAL/2014	ITA000026885	02CT00425	//	3,245	3,245
ITA24/PAL/2014	ITA000024600	02CT00413	//	3,220	3,220
ITA25/PAL/2014	ITA000019847	03CT00509	NETTUNO	3,059	3,059
ITA26/PAL/2014	ITA000016145	01TP01060	NUOVO SS. ECCIOMO	2,929	2,929
ITA27/PAL/2014	ITA000018876	03CT00495	CALYPSO	2,863	2,863
ITA28/PAL/2014	ITA000016198	01TP01145	SARAGO	2,475	2,475
ITA29/PAL/2014	ITA000025601	01PS00756	SAGITTARIO	2,291	2,291
ITA30/PAL/2014	ITA000026143	00SA02585	VERGINE DEL ROSARIO	2,109	2,109

A

<i>TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2014</i>					
<i>GRADUATORIA SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)</i>					
N. Progressivo	N. Permesso di pesca speciale	TITOLARE	catture (2011) tonnellate	catture (2012) tonnellate	catture (2013) tonnellate
001	ITA01/FIS/2014	“CARLOFORTE TONNARE P.I.A.M.” S.r.l.	76	64	108,73
002	ITA02/FIS/2014	“TONNARE SULCITANE” S.r.l.	89	61	110,75
003	ITA03/FIS/2014	“TONNARE SULCITANE” S.r.l.	0	0,6	2,52
004	ITA04/FIS/2014	Soc. Coop. “LA MATTANZA”	0	0	0
005	ITA05/FIS/2014	“PESC. ALL. TUR.” Soc. Coop. A.r.l.	0	0	0
006	ITA06/FIS/2014	Coop. “PESCATORI CAMOGLI” S.c.r.l.	0	0	0



TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2014

ELENCO PORTI DESIGNATI

ACCIAROLI	GIOIA TAURO	PORTOPALO DI CAPO PASSERO
AGROPOLI	GIULIANOVA	PORTOSCUSO
ALASSIO	GOLFO ARANCI	PORTO TORRES
ALGHERO	GRADO	POZZUOLI
ANCONA	IMPERIA	PROCIDA
ARBATAX	LA CALETTA DI SINISCOLA	RAVENNA
AUGUSTA	LA SPEZIA	REGGIO CALABRIA
BAGNARA CALABRA	LA MADDALENA	RIMINI
BARI	LAMPEDUSA	RIPOSTO
BISCEGLIE	LICATA	S. BENEDETTO DEL TRONTO
BORDIGHERA	LIVORNO	S. TERESA DI GALLURA
BRINDISI	LOANO	S. VITO LO CAPO
CAGLIARI	MANFREDONIA	SALERNO
CALA GONONE	MARINA DI CAMEROTA	SANREMO
CALASETTA	MARSALA	SANT' ANTIOCO
CAMOGLI	MESSINA	SANTA MARGHERITA LIGURE
CARLOFORTE	MILAZZO	SANTA MARIA LA SCALA
CASTELLAMMARE DEL GOLFO	MOLA DI BARI	SAPRI
CASTELLAMMARE DI STABIA	MOLFETTA	SAVONA
CASTELSARDO	MONOPOLI	SCHIAVONEA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	NAPOLI	SCIACCA
CATANIA	OLBIA	SESTRI LEVANTE
CESENATICO	ORISTANO	TARANTO
CETRARO	ORTONA	TERMINI IMERESE
CHIOGGIA	PALERMO	TERMOLI
CIVITANOVA MARCHE	PANTELLERIA	TERRACINA
CIVITAVECCHIA	PESARO	TORRE ANNUNZIATA
CORIGLIANO CALABRO	PESCARA	TORRE DEL GRECO
CROTONE	PONZA	TRANI
FANO	PORTICELLO	TRAPANI
FAVIGNANA	PORTO CESAREO	VASTO
GAETA	PORTO GARIBALDI	VIAREGGIO
GALLIPOLI	PORTO S. GIORGIO	VIBO VALENTIA MARINA
GELA	PORTO SANTO STEFANO	VIESTE
GENOVA	PORTOFERRAIO	
	PORTO EMPEDOCLE	



ELENCO ICCAT DELLE SPECIE ITTICHE “TUNA” E “TUNA-LIKE”

SpeciesCode	ScieName	English
ALB	Thunnus alalunga	Albacore
ASM	Scomberomorus munroi	Australian spotted mackerel
BAU	Sarda australis	Australian bonito
BBM	Scomberomorus semifasciatus	Broad-barred king mackerel
BEP	Sarda chiliensis	Eastern Pacific bonito
BET	Thunnus obesus	Bigeye tuna
BFT	Thunnus thynnus	Northern bluefin tuna
BIL	Istiophoridae	Marlins, sailfishes, etc. nei
BIP	Sarda orientalis	Striped bonito
BKJ	Euthynnus lineatus	Black skipjack
BLF	Thunnus atlanticus	Blackfin tuna
BLM	Makaira indica	Black marlin
BLT	Auxis rochei	Bullet tuna
BLZ	Makaira mazara	Indo-Pacific blue marlin
BON	Sarda sarda	Atlantic bonito
BOP	Orcynopsis unicolor	Plain bonito
BRS	Scomberomorus brasiliensis	Serra Spanish mackerel
BUK	Gasterochisma melampus	Butterfly kingfish
BUM	Makaira nigricans	Atlantic blue marlin
CER	Scomberomorus regalis	Cero
CHY	Scomberomorus sinensis	Chinese seerfish
COM	Scomberomorus commerson	Narrow-barred Spanish mackerel
DBM	Grammatorcynus bilineatus	Double-lined mackerel
DOT	Gymnosarda unicolor	Dogtooth tuna
FRI	Auxis thazard	Frigate tuna
FRZ	Auxis thazard, A.rochei	Frigate and bullet tunas
GUT	Scomberomorus guttatus	Indo-Pacific king mackerel
KAK	Scomberomorus plurilineatus	Kanadi kingfish
KAW	Euthynnus affinis	Kawakawa
KGM	Scomberomorus cavalla	King mackerel
KGX	Scomberomorus spp	Seerfishes nei
KOS	Scomberomorus koreanus	Korean seerfish
LEB	Cybiosarda elegans	Leaping bonito
LOT	Thunnus tonggol	Longtail tuna
LTA	Euthynnus alletteratus	Little tunny(=Atl.black skipj)
MAW	Scomberomorus tritor	West African Spanish mackerel
MIX		Mixed Tunas
MLS	Tetrapturus audax	Striped marlin
MOS	Scomberomorus concolor	Monterey Spanish mackerel
MSP	Tetrapturus belone	Mediterranean spearfish
NPH	Scomberomorus niphonius	Japanese Spanish mackerel
PAP	Scomberomorus multiradiatus	Papuan seerfish
QUM	Scomberomorus queenslandicus	Queensland school mackerel
RSP	Tetrapturus georgei	Roundscale spearfish
SAI	Istiophorus albicans	Atlantic sailfish
SBF	Thunnus maccoyii	Southern bluefin tuna
SFA	Istiophorus platypterus	Indo-Pacific sailfish

SHM	Grammatorcynus bicarinatus	Shark mackerel
SIE	Scomberomorus sierra	Pacific sierra
SKJ	Katsuwonus pelamis	Skipjack tuna
SLT	Allothunnus fallai	Slender tuna
SMT		Small TUNA
SPF	Tetrapturus pfluegeri	Longbill spearfish
SSM	Scomberomorus maculatus	Atlantic Spanish mackerel
SSP	Tetrapturus angustirostris	Shortbill spearfish
STS	Scomberomorus lineolatus	Streaked seerfish
SWO	Xiphias gladius	Swordfish
TUN	Thunnini	Tunas nei
TUS	Thunnus spp	True tunas nei
TUX	Scombroidei	Tuna-like fishes nei
WAH	Acanthocybium solandri	Wahoo
WHM	Tetrapturus albidus	Atlantic white marlin
XIP	Xiphiidae	Swordfishes nei
YFT	Thunnus albacares	Yellowfin tuna
YOU		Young Tunas

Logbook Requirements**A – CATCHING VESSELS****Minimum specification for fishing logbooks:**

1. The logbook must be numbered by sheets.
2. The logbook must be filled in every day (midnight) or before port arrival
3. The logbook must be completed in case of at sea inspections
4. One copy of the sheets must remain attached to the logbook
5. Logbooks must be kept on board to cover a period of one-year operation.

Minimum standard information for fishing logbooks:

1. Master name and address
2. Dates and ports of departure, Dates and ports of arrival
3. Vessel name, register number, ICCAT number international radio call sign and IMO number (if available).
4. Fishing gear:
 - a) Type by FAO code
 - b) Dimension (length, number of hooks...)
5. Operations at sea with one line (minimum) per day of trip, providing:
 - a) Activity (fishing, steaming...)
 - b) Position: Exact daily positions (in degree and minutes), recorded for each fishing operation or at noon when no fishing has been conducted during this day.
 - c) Record of catches including:
 - i) FAO code
 - ii) round (RWT) weight in kg per day
 - iii) number of pieces per day

For purse seiners this should be recorded by fishing operation including nil returns.

6. Master signature
7. Means of weight measure: estimation, weighing on board and counting.
8. The logbook is kept in equivalent live weight of fish and mentions the conversion factors used in the evaluation.

Minimum information for fishing logbooks in case of landing or transshipment:

1. Dates and port of landing /transshipment
2. Products
 - a) species and presentation by FAO code
 - b) number of fish or boxes and quantity in kg
3. Signature of the Master or Vessel Agent
4. In case of transshipment: receiving vessel name, its flag and ICCAT number.

Minimum information for fishing logbooks in case of transfer into cages:

1. Date, time and position (latitude / longitude) of transfer
2. Products:
 - a) Species identification by FAO code
 - b) Number of fish and quantity in kg transferred into cages,
3. Name of towing vessel, its flag and ICCAT number
4. Name of the farm of destination and its ICCAT number

5. In case of joint fishing operation, in complement of information laid down in points 1 to 4, the masters shall record in their log book:

a) as regards the catching vessel transferring the fish into cages:

- amount of catches taken on board
- amount of catches counted against its individual quota,
- the names of the other vessels involved in the JFO;

b) as regards the other catching vessels not involved in the transfer of the fish:

- the name of the other vessels involved in the JFO, their international radio call signs and ICCAT numbers,
- that no catches have been taken on board or transferred into cages,
- amount of catches counted against their individual quotas,
- the name and the ICCAT number of the catching vessel referred to in (a).

B –TOWING VESSELS

1. Masters of towing vessels shall record on their daily logbook, the date, time and position of transfer, the quantities transferred (number of fish and quantity in kg), the cage number, as well as the catching vessel name, flag and ICCAT number, the name of the other vessel(s) involved and their ICCAT number, the farm of destination and its ICCAT number, and the ICCAT transfer declaration number.
2. Further transfers to auxiliary vessels or to other towing vessel shall be reported including the same information as in point 1 as well as the auxiliary or towing vessel name, flag and ICCAT number and the ICCAT transfer declaration number.
3. The daily logbook shall contain the details of all transfers carried out during the fishing season. The daily logbook shall be kept on board and be accessible at any time for control purposes.

C – AUXILIARY VESSELS

1. Masters of auxiliary vessels shall record their activities daily in their logbook including the date, time and positions, the quantities of bluefin tuna taken onboard, and the fishing vessel, farm or trap name they are operating in association with.
2. The daily logbook shall contain the details of all activities carried out during the fishing season. The daily logbook shall be kept on board and be accessible at any time for control purposes.

D – PROCESSING VESSELS

1. Masters of processing vessels shall report on their daily logbook, the date, time and position of the activities and the quantities transshipped and the number and weight of bluefin tuna received from farms, traps or catching vessel where applicable. They should also report the names and ICCAT numbers of those farms, traps or catching vessel.
2. Masters of processing vessels shall maintain a daily processing logbook specifying the round weight and number of fish transferred or transshipped, the conversion factor used, the weights and quantities by product presentation.
3. Masters of processing vessels shall maintain a stowage plan that shows the location and the quantities of each species and presentation.
4. The daily logbook shall contain the details of all transshipments carried out during the fishing season. The daily logbook, processing logbook, stowage plan, original of ICCAT transshipment declarations shall be kept on board and be accessible at any time for control purposes.

FORMULARIO PRE-NOTIFICHE

barrare la voce che interessa

() SBARCO (nel porto designato di)

Nome nave N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

() TRASBORDO (nel porto designato di)

Nome nave trasbordante N° iscrizione N° ICCAT

Nome nave ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N° esemplari	Kg.		

() TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIA

Tipo unità trasferente: () nave da cattura () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () tonnara fissa
barrare la voce che interessa

Nome unità trasferente N° iscrizione N° ICCAT

Tipo unità ricevente: () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () barca ausiliaria
barrare la voce che interessa

Nome unità ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Nome Farm di destinazione N° ICCAT

Orario previsto di trasferimento	Quantitativo stimato catturato		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
Numero gabbie	Quantitativo stimato da trasferire		Zona di trasferimento	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

Data _____ Ora _____ Firma _____

<p>Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca:</p> <p>Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore _____ n° registro _____</p> <p>firma operatore _____</p>	<p><i>Timbro dell'Ufficio</i></p>
--	-----------------------------------

Document No. ICCAT Transshipment Declaration

<p>Carrier vessel Name of vessel and radio call sign: Flag: Flag State authorization No. National Register No. ICCAT Register No. IMO No.</p>	<p>Fishing Vessel Name of the vessel and radio call sign: Flag: Flag State authorization No. National register No. ICCAT Register No. External identification: Fishing logbook sheet No.</p>	<p>Final destination: Port: Country: State:</p>
--	--	--

Departure	Day	Month	Hour	Year	[2_]0_[]_[]_[]	F.V Master's name:	Carrier vessel Master's name:
Return	Day	Month	Hour	Year	From: []_[]_[]_[]	Signature:	Signature:
Tranship.	Day	Month	Hour	Year	To: []_[]_[]_[]		

For transshipment, indicate the weight in kilograms or the unit used (e.g. box, basket) and the landed weight in kilograms of this unit: []_[] kilograms.

LOCATION OF TRANSHIPMENT

Port	Sea		Species	Number of unit of fishes	Type of product live	Type of product whole	Type of product gutted	Type of product head off	Type of product filleted	Type of product	Further transshipments
	Lat.	Long.									
											Date: _____ Place/Position: _____ Authorization CP No. _____ Transfer vessel Master signature: _____
											Name of receiver vessel: _____ Flag _____ ICCAT Register No. _____ IMO No. _____ Master's signature _____
											Date: _____ Place/Position: _____ Authorization CP No. _____ Transfer vessel Master's signature: _____
											Name of receiver vessel: _____ Flag _____ ICCAT Register No. _____ IMO No. _____ Master's signature _____

- Obligations in case of transshipment:
1. The original of the transshipment declaration must be provided to the recipient vessel (processing/transport).
 2. The copy of the transshipment declaration must be kept by the correspondent catching vessel or trap.
 3. Further transshipping operations shall be authorized by the relevant CPC which authorized the vessel to operate.
 4. The original of the transshipment declaration has to be kept by the recipient vessel which holds the fish, up to the landing place.
 5. The transshipping operation shall be recorded in the logbook of any vessel involved in the operation.

Document No.	ICCAT Transfer Declaration		
1 - TRANSFER OF LIVE BFT DESTINATED FOR FARMING			
Fishing vessel name: Call sign: Flag: Flag State transfer authorisation no. ICCAT Register no. External identification: Fishing logbook no. JFO no.	Trap name: ICCAT Register no.	Tug vessel name: Call sign: Flag: ICCAT Register no. External identification:	Name of destination farm: ICCAT Register no: Cage Number:
2 - TRANSFER INFORMATION			
Date: __/__/____	Place or position: Port:	Lat:	Long:
Number of individuals:	Species:		
Type of product: Live Whole Gutted Other (Specify):			
Master of fishing vessel / trap operator / farm operator name and signature:	Master of receiver vessel (tug, processing, carrier) name and signature:		Observer Names, ICCAT No. and signature:
3 - FURTHER TRANSFERS			
Date: __/__/____	Place or position: Port:	Lat:	Long:
Tug vessel name:	Call sign:	Flag:	ICCAT Register no.
Farm State transfer authorisation no:	External identification:	Master of receiver vessel name and signature:	
Date: __/__/____	Place or position: Port:	Lat:	Long:
Tug vessel name:	Call sign:	Flag:	ICCAT Register no.
Farm State transfer authorisation no:	External identification:	Master of receiver vessel name and signature:	
Date: __/__/____	Place or position: Port:	Lat:	Long:
Tug vessel name:	Call sign:	Flag:	ICCAT Register no.
Farm State transfer authorisation no:	External identification:	Master of receiver vessel name and signature:	

STANDARD MINIMI PER LE RIPRESE VIDEO-SUBACQUEE

BASE NORMATIVA:

Annesso 9 alla Raccomandazione ICCAT n.13-07

OPERAZIONI TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIA:

Caratteristiche tecniche delle videoriprese

1. all'inizio ed alla fine del video deve essere visualizzato il codice identificato della pertinente autorizzazione rilasciata da questa Amministrazione;
2. la data (*in formato dd-mm-yyyy*) e l'orario (*in formato hh-mm-ss*) devono essere sempre visibili, per tutta la durata del video;
3. prima che inizi l'operazione di trasferimento/messa in gabbia, il video deve mostrare l'apertura della porta di passaggio, nonché se nella gabbia ricevente risultano già presenti o meno esemplari di tonno rosso;
4. il video non deve assolutamente subire interruzioni e/o tagli, coprendo l'intera durata dell'operazione di trasferimento/messa in gabbia;
5. il video deve essere di qualità sufficiente per stimare, nella maniera più corretta possibile, il numero complessivo degli esemplari di tonno rosso oggetto dell'operazione di trasferimento/messa in gabbia.

Allo scopo di assicurare quanto indicato al predetto punto 5, si ritiene utile l'attuazione delle seguenti specifiche ulteriori:

- la modalità di registrazione deve essere impostata in modo che la data e l'orario siano direttamente registrate sul *video-stream* e non sovrainpresse;
- la registrazione dovrebbe preferibilmente avvenire in modalità bianco e nero (*b/w*);
- prendere in considerazione l'utilizzo del grandangolo;
- il 3-CCD della videocamera dovrebbe essere di almeno 1/4;
- la capacità di registrazione della videocamera non dovrebbe essere inferiore a 300 minuti;
- prima dell'inizio della campagna di pesca, gli operatori addetti alle riprese in questione dovrebbero essere addestrati e formati in merito alle sopra richiamate specifiche tecniche.

VIDEO-RIPRESA DI CONTROLLO

Le disposizioni internazionali impongono che, nel caso in cui la qualità del video sia *scarsa* (tale, cioè, da non consentire un'adeguata stima del numero complessivo degli esemplari di tonno rosso oggetto dell'operazione di trasferimento/messa in gabbia), occorre effettuare un'ulteriore video-ripresa di controllo, ritrasferendo tutti gli esemplari di tonno rosso in altra gabbia.

Fermo restando che la richiamata ulteriore video-ripresa deve avvenire secondo gli standard minimi sopra descritti, la presenza di un'altra gabbia (con particolare riguardo alle operazioni di trasferimento) dovrà essere soddisfatta secondo modalità, di volta in volta, concordate con questa Amministrazione (quali, ad esempio: il rimorchiatore già dispone di un'altra gabbia; arrivo, nell'area di cattura, di altro rimorchiatore; differimento della video-ripresa di controllo all'atto della messa in gabbia presso l'impianto di allevamento/ingrasso; ecc.).

OBBLIGHI ULTERIORI

1. al termine dell'operazione di trasferimento/messa in gabbia, il supporto di registrazione, contenente il video originale, deve essere immediatamente consegnato all'osservatore regionale ICCAT (impiegato a bordo, ovvero presso l'impianto di allevamento/ingrasso), onde evitare qualsiasi manipolazione ulteriore;
2. la registrazione originale deve essere conservata per tutto il periodo dell'autorizzazione relativa all'operazione di trasferimento/messa in gabbia;
3. devono essere prodotte due copie identiche del video, di cui una da consegnare all'osservatore regionale ICCAT (impiegato a bordo, ovvero presso l'impianto di allevamento/ingrasso) e l'altra all'osservatore nazionale (impiegato a bordo del rimorchiatore);
4. la seconda copia deve viaggiare insieme alla dichiarazione di trasferimento ICCAT.

DICHIARAZIONE DI RIPORTO ANNUALE

(Art.3, paragrafo 6, Reg. CE n.640/2010)

Quantitativi riportati		Anno di cattura	Composizione per taglia	Nave da cattura			N° BCD	Azienda d'ingrasso		N° gabbia	Quantitativi prelevati (Kg.)
N° esemplari	Kg.			Bandiera	N° ICCAT	Nome		Nome	N° ICCAT		

Data _____

Firma _____

1. ICCAT BLUEFIN TUNA CATCH DOCUMENT (BCD)		No :		1/2		
2. CATCH INFORMATION						
VESSEL / TRAP INFORMATION						
	NAME OF THE CATCHING VESSEL / TRAP	FLAG / CPC	ICCAT RECORD NO	INDIVIDUAL QUOTA	CATCH	
	NAME OF THE OTHER FISHING VESSELS	FLAG	ICCAT RECORD NO	INDIVIDUAL QUOTA	CATCH	
CATCH DESCRIPTION						
	DATE (dd/mm/yy)		AREA		GEAR	
	No. of FISH		TOTAL WEIGHT (kg)		AVG. WEIGHT (kg)	
	ICCAT RECORD No. of Joint Fishing Operation					
	TAG Numbers (If applicable)					
GOVERNMENT VALIDATION						
	NAME OF AUTHORITY		SEAL			
	TITLE					
	SIGNATURE					
	DATE (dd/mm/yy)					
3. TRADE INFORMATION						
PRODUCT DESCRIPTION						
	LIVE WEIGHT (kg)		No. of FISH	ZONE		
EXPORTER/ SELLER						
	POINT OF EXPORTATION/DEPARTURE	COMPANY		ADDRESS		
	FARM OF DESTINATION		CPC	ICCAT FFB No.		
	SIGNATURE					
	DATE (dd/mm/yy)					
TRANSPORTATION DESCRIPTION (Relevant documentation to be attached)						
GOVERNMENT VALIDATION						
	NAME OF AUTHORITY		SEAL			
	TITLE					
	SIGNATURE					
	DATE (dd/mm/yy)					
IMPORTER/ BUYER						
	COMPANY		PT. of IMPORT/DESTINATION			
			(City, Country, State)			
	ADDRESS					
	DATE OF SIGNATURE (dd/mm/yy)		SIGNATURE			
	ANNEX(ES): YES/NO (circle one)					
4. TRANSFER INFORMATION						
TOWING VESSEL DESCRIPTION						
	ICCAT TRANSFER DECLARATION No.					
	NAME		FLAG		ICCAT REC. No.	
	No. Of FISH DEAD DURING TRANSFER		TOTAL WEIGHT OF DEAD FISH (kg)			
TOWING CAGE DESCRIPTION						
	CAGE No.					
	ANNEX(ES): YES/NO (circle one)					
5. TRANSHIPMENT INFORMATION						
CARRIER VESSEL DESCRIPTION						
	NAME		FLAG		ICCAT REC. No.	
	DATE (dd/mm/yy)		PORT NAME		PORT STATE	
	POSITION (Lat./Long.)					
PRODUCT DESCRIPTION (Indicate net weight in kg. for each type of product)						
F	RD(kg):	GG(kg):	DR(kg):	FL(kg):	OT(kg):	TOTAL WEIGHT "F" (kg)
FR	RD(kg):	GG(kg):	DR(kg):	FL(kg):	OT(kg):	TOTAL WEIGHT "FR" (kg)
GOVERNMENT VALIDATION						
	NAME OF AUTHORITY		SEAL			
	TITLE					
	SIGNATURE					
	DATE (dd/mm/yy)					
	ANNEX(ES): YES/NO (circle one)					

ICCAT BLUEFIN TUNA CATCH DOCUMENT (BCD)		No :			2/2	
6. FARMING INFORMATION						
FARMING FACILITY DESCRIPTION	NAME		CPC		ICCAT FFB NO.	
	NATIONAL SAMPLING PROGRAM? YES or NO(circle one)			LOCATION		
CAGE DESCRIPTION	DATE (dd/mm/yy)		CAGE No.			
FISH DESCRIPTION	NO. of FISH :		TOTAL WT (kg) :		AVG WT (kg) :	
ICCAT REGIONAL OBSERVER INFORMATION	NAME		TITLE		SIGNATURE	
	SIZE COMPOSITION		<8 kg	8-30 kg	>30 kg	
GOVERNMENT VALIDATION						
NAME OF AUTHORITY					SEAL	
TITLE						
SIGNATURE						
DATE (dd/mm/yy)						
ANNEX(ES): YES/NO (circle one)						
7. HARVESTING INFORMATION						
HARVESTING DESCRIPTION						
DATE (dd/mm/yy)		NO. of FISH		TOTAL ROUND WT (kg)		
AVG. WEIGHT (kg)		TAG NOs. (If applicable)				
ICCAT REGIONAL OBSERVER INFORMATION	NAME		TITLE		SIGNATURE	
GOVERNMENT VALIDATION						
NAME OF AUTHORITY					SEAL	
TITLE						
SIGNATURE						
DATE (dd/mm/yy)						
8. TRADE INFORMATION						
PRODUCT DESCRIPTION (Indicate net weight in kg. for each type of product)						
F	RD(kg):	GG(kg):	DR(kg):	FL(kg):	OT(kg):	TOTAL WEIGHT "F" (kg)
FR	RD(kg):	GG(kg):	DR(kg):	FL(kg):	OT(kg):	TOTAL WEIGHT "FR" (kg)
EXPORTER/ SELLER						
PT of EXPORT/DEPARTURE		COMPANY		ADDRESS		
STATE of DESTINATION						
SIGNATURE						
DATE (dd/mm/yy)						
TRANSPORTATION DESCRIPTION			(Relevant documentation to be attached)			
GOVERNMENT VALIDATION						
NAME OF AUTHORITY					SEAL	
TITLE						
SIGNATURE						
DATE (dd/mm/yy)						
IMPORTER/ BUYER						
COMPANY				PT. of IMPORT/DESTINATION (City, Country, State)		
ADDRESS						
DATE (dd/mm/yy)				SIGNATURE		
ANNEX(ES): YES/NO (circle one)						

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Siracusa
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani
Camera di Commercio Como
Camera di Commercio I.A.A. Ufficio Estero, Catania
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, Messina
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino Settore dei Servizi
Anagrafici e di regolazione del Mercato
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rovigo
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno
Camera di Commercio di Bari
Camera di Commercio di Chieti
Camera di Commercio di Genova
Camera di Commercio di Oristano
Camera di Commercio di Palermo
Camera di Commercio di Prato
Camera di Commercio di Teramo
Camera di Commercio di Udine
Camera di Commercio di Vibo Valentia
Camera di Commercio di Ancona
Capitaneria Di Porto Di Monfalcone
Capitaneria Di Porto Di Trieste
Capitaneria Di Porto di Cagliari
Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo Di Porto Nogaro
Capitaneria di Porto - Palermo
Capitaneria di Porto - Porto Empedocle
Capitaneria di Porto Castellammare di Stabia
Capitaneria di Porto Catania
Capitaneria di Porto Civitavecchia
Capitaneria di Porto Corigliano Calabro
Capitaneria di Porto Crotone
Capitaneria di Porto Di Marano Lagunare Ufficio locale Marittimo Marano Lagunare
Capitaneria di Porto Gaeta
Capitaneria di Porto Gallipoli Delegazione di Spiaggia di S. Foca di Melendugno
Capitaneria di Porto Gallipoli Ufficio Locale Marittimo di Porto Cesareo
Capitaneria di Porto Gallipoli Ufficio Locale Marittimo di San Cataldo di Lecce
Capitaneria di Porto Gallipoli Ufficio Locale Marittimo di Tricase
Capitaneria di Porto Gallipoli Ufficio Locale Marittimo di Ugento
Capitaneria di Porto Gela
Capitaneria di Porto Gioia Tauro
Capitaneria di Porto Guardia Costiera La Spezia
Capitaneria di Porto Imperia
Capitaneria di Porto La Maddalena
Capitaneria di Porto Oristano
Capitaneria di Porto Ortona
Capitaneria di Porto Portoferraio
Capitaneria di Porto Pozzallo

Capitaneria di Porto Reggio Calabria
Capitaneria di Porto San Benedetto del Tronto
Capitaneria di Porto di Ancona
Capitaneria di Porto di Augusta
Capitaneria di Porto di Bari
Capitaneria di Porto di Brindisi
Capitaneria di Porto di Carloforte
Capitaneria di Porto di Gallipoli
Capitaneria di Porto di Gallipoli Ufficio Circondariale di Otranto
Capitaneria di Porto di Gallipoli Ufficio Marittimo di Castro
Capitaneria di Porto di Gallipoli Ufficio Marittimo di Leuca
Capitaneria di Porto di Genova
Capitaneria di Porto di Livorno
Capitaneria di Porto di Manfredonia
Capitaneria di Porto di Marina di Carrara
Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo
Capitaneria di Porto di Messina
Capitaneria di Porto di Milazzo
Capitaneria di Porto di Napoli
Capitaneria di Porto di Olbia
Capitaneria di Porto di Ortona COMPAMARE ORTONA
Capitaneria di Porto di Pesaro
Capitaneria di Porto di Pescara
Capitaneria di Porto di Porto Torres
Capitaneria di Porto di Ravenna
Capitaneria di Porto di Rimini
Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino
Capitaneria di Porto di Salerno
Capitaneria di Porto di Savona
Capitaneria di Porto di Siracusa
Capitaneria di Porto di Taranto
Capitaneria di Porto di Termoli
Capitaneria di Porto di Trapani
Capitaneria di Porto di Venezia
Capitaneria di Porto di Viareggio
Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Chioggia
Compartimento Marittimo di Siracusa - Delegazione Di Spiaggia Marzamemi
Compartimento Marittimo di Pescara Capitaneria di Porto Pescara
Compartimento Marittimo di Pescara - Ufficio Circondariale Marittimo Giulianova
Compartimento Marittimo di Pescara - Ufficio Circondariale Marittimo Vasto
Compartimento Marittimo di Pescara - Ufficio Circondariale Marittimo Ortona
Delegazione Di Spiaggia Bianco
Delegazione Di Spiaggia San Vito Lo Capo (Trapani)
Delegazione Di Spiaggia Vico Equense
Delegazione di Spaglia - Scilla
Delegazione di Spiaggia Bovalino
Delegazione di Spiaggia Monasterace Marina
Delegazione di Spiaggia Calasetta
Delegazione di Spiaggia Guardia Costiera Bonagia
Delegazione di Spiaggia Melito Porto Salvo

Delegazione di Spiaggia S. Maria La Scala
Delegazione di Spiaggia Stintino
Direzione Marittima di Palermo – Delegazione di Spiaggia di Ustica
Ministero Delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali Direzione Generale della Pesca Marittima ed Acquacoltura
Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova
Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera Monopoli
Ufficio Circondariale Marittimo Alghero
Ufficio Circondariale Marittimo Anzio
Ufficio Circondariale Marittimo Arbatax
Ufficio Circondariale Marittimo Bosa
Ufficio Circondariale Marittimo Caorle
Ufficio Circondariale Marittimo Carloforte
Ufficio Circondariale Marittimo Cetraro
Ufficio Circondariale Marittimo Civitanova Marche
Ufficio Circondariale Marittimo Di Pantelleria
Ufficio Circondariale Marittimo Fano
Ufficio Circondariale Marittimo Golfo Aranci
Ufficio Circondariale Marittimo Ischia
Ufficio Circondariale Marittimo Palinuro
Ufficio Circondariale Marittimo Ponza
Ufficio Circondariale Marittimo Porticello
Ufficio Circondariale Marittimo Porto Garibaldi (Ravenna)
Ufficio Circondariale Marittimo Porto San Giorgio
Ufficio Circondariale Marittimo Porto Santo Stefano
Ufficio Circondariale Marittimo Portoscuso
Ufficio Circondariale Marittimo Riposto
Ufficio Circondariale Marittimo Roccella Jonica
Ufficio Circondariale Marittimo Sant' Antioco
Ufficio Circondariale Marittimo Sciacca
Ufficio Circondariale Marittimo Soverato
Ufficio Circondariale Marittimo Termini Imerese
Ufficio Circondariale Marittimo Terracina
Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico
Ufficio Circondariale Marittimo di Grado Capitaneria di Porto Di Monfalcone
Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea
Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino
Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo
Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto
Ufficio Circondariale Marittimo- Guardia Costiera Licata
Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera Marsala
Ufficio Locale Marittimo Terrasini
Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro Capitaneria di Porto Monfalcone
Ufficio Locale Marittimo Amalfi
Ufficio Locale Marittimo Bagnara Calabria
Ufficio Locale Marittimo Bellaria
Ufficio Locale Marittimo Capri
Ufficio Locale Marittimo Castellammare del Golfo
Ufficio Locale Marittimo Castelsardo
Ufficio Locale Marittimo Castiglione della Pescaia
Ufficio Locale Marittimo Catanzaro Marina

Ufficio Locale Marittimo Cervia
Ufficio Locale Marittimo Ciro Marina (Kr)
Ufficio Locale Marittimo DI Favignana
Ufficio Locale Marittimo Di Scario (Ufficio Circondariale Marittimo Palinuro)
Ufficio Locale Marittimo Formia
Ufficio Locale Marittimo Fregene
Ufficio Locale Marittimo Ladispoli
Ufficio Locale Marittimo Maiori
Ufficio Locale Marittimo Marina di Camerota (Ufficio Circondariale Marittimo Palinuro)
Ufficio Locale Marittimo Massa Lubrense
Ufficio Locale Marittimo Mola di Bari
Ufficio Locale Marittimo Mondello
Ufficio Locale Marittimo Ostia Lido
Ufficio Locale Marittimo Piano di Sorrento
Ufficio Locale Marittimo Portopalo di C.P.
Ufficio Locale Marittimo Positano
Ufficio Locale Marittimo San Felice Circeo
Ufficio Locale Marittimo Santa Marinella
Ufficio Locale Marittimo Sapri (Ufficio Circondariale Marittimo Palinuro)
Ufficio Locale Marittimo Siderno Marina (RC)
Ufficio Locale Marittimo Siniscola
Ufficio Locale Marittimo Sorrento
Ufficio Locale Marittimo Torre Faro
Ufficio Locale Marittimo Torvaianica
Ufficio Locale Marittimo Villa San Giovanni
Ufficio Locale Marittimo di Cattolica
Ufficio Locale Marittimo di Cetara
Ufficio Locale Marittimo di Goro (Ravenna)
Ufficio Locale Marittimo di Lavagna
Ufficio Locale Marittimo di Pozzillo
Ufficio Locale Marittimo di Riccione
Ufficio Locale Marittimo- Aci Castello
Ufficio Locale marittimo Guardia Costiera Riva Trigoso